

PROTOCOLLO D'INTESA ... 2007

In Roma, ... 2007

tra
UNIONMECCANICA - Unione nazionale della piccola e media industria metalmeccanica,
e
la FIOM-CGIL
la FIM-CISL
la UILM-UIL

si concorda quanto segue.

Considerato

- l'andamento complessivo del quadro congiunturale e le prospettive dell'attuale situazione industriale ed economica;
- che è necessario rispondere con maggiore efficacia alle esigenze dei lavoratori e delle imprese;
- che l'obiettivo strategico è di realizzare le condizioni per una consistente crescita dimensionale e qualitativa delle piccole e medie imprese, per meglio competere e facilitare l'adeguamento di un modello di specializzazione;
- che l'obiettivo di un più rapido sviluppo industriale deve essere collegato alla solidità del modello sociale;
- che la necessità di determinare una politica industriale indirizzata al mantenimento e allo sviluppo della competitività del sistema è un'esigenza prioritaria per il Paese;
- che l'esigenza di semplificare ed innovare le normative in un'ottica di equilibrio tra esigenze delle imprese e dei lavoratori è una necessità di primaria importanza;
- essenziale adottare politiche contrattuali aventi l'obiettivo di migliorare l'applicabilità e l'efficacia delle normative;
- necessario riformare il sistema contrattuale, derivante dall'impostazione del Protocollo del 1993, sulla base di criteri di efficienza del sistema ed efficacia nei confronti delle imprese e dei lavoratori;
- sostanziale porre le basi per una nuova fase di sviluppo industriale, fondata sul confronto tra Parti sociali.
- che la politica dei redditi è uno strumento indispensabile della politica economica, finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell'inflazione e dei redditi nominali, per favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale mediante l'allargamento della base produttiva e una maggiore competitività del sistema delle imprese;

UNIONMECCANICA e FIM-FIOM-UILM, di seguito denominate Parti, hanno raggiunto il presente accordo ed intendono sostenerlo e promuoverlo nei confronti delle rispettive Confederazioni e del Governo, ponendo le basi per un nuovo confronto tra Parti Sociali.

Il presente Protocollo è parte integrante e sostanziale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Unionmeccanica-Confapi.

1. ASSETTI CONTRATTUALI

Il presente accordo è finalizzato a relazioni industriali più partecipative e ad una regolazione dell'assetto della contrattazione collettiva, tale da consentire ai lavoratori di accedere a benefici economici che non abbiano caratteristiche inflazionistiche e nel contempo alle imprese una gestione programmata del costo del lavoro e lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane.

Le parti stipulanti si impegnano reciprocamente, a nome proprio e delle rispettive strutture territoriali e delle rappresentanze sindacali unitarie, al rispetto del sistema di regole sottoscritto dalle parti stesse per lo svolgimento ed il mantenimento delle relazioni industriali a tutti i livelli.

Le parti stipulanti si impegnano inoltre a rispettare ed a far rispettare alle aziende e ai lavoratori il presente accordo per il periodo della sua validità. A tal fine UNIONMECCANICA si impegna ad adoperarsi e ad intervenire per la completa osservanza, da parte delle aziende associate, delle condizioni pattuite, mentre le OO.SS. stipulanti si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni intese a modificare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.

La contrattazione nazionale, regionale ed aziendale è regolata secondo quanto disposto dal presente accordo.

La contrattazione regionale potrà avere per oggetto materie definite esclusivamente dal presente accordo e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti.

Sono titolari della contrattazione regionale, per le materie e con le procedure e criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, esclusivamente le strutture territoriali delle organizzazioni stipulanti.

La contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie definite in altre sedi negoziali. La stessa verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro e – per le materie a questo delegate - dal contratto regionale, in conformità con i criteri e le procedure ivi indicati.

Sono titolari della contrattazione aziendale, per le materie e con le procedure e criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, le strutture territoriali delle organizzazioni stipulanti e le rappresentanze sindacali unitarie.

Le aziende sono assistite e rappresentate dalle API alle quali sono associate o conferiscano mandato.

Gli assetti contrattuali prevedono:

- un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
- un secondo livello di contrattazione, regionale e/o aziendale.

2. POLITICA DEI REDDITI

Le parti stipulanti auspicano l'avvio di un confronto tra le rispettive Confederazioni per una verifica della politica dei redditi, definita con il Protocollo tra Governo e Parti Sociali del 23 luglio 1993.

Le parti perseguiranno comunque comportamenti, politiche contrattuali e politiche salariali coerenti con gli obiettivi di inflazione programmata. La dinamica degli effetti economici del contratto sarà coerente con i tassi di inflazione programmata dal Governo, assunti come obiettivo comune.

I titolari delle imprese associate ad Unionmeccanica perseguiranno indirizzi di efficienza, innovazione e sviluppo delle proprie attività che, nelle compatibilità di mercato, siano tali da poter contenere i prezzi entro livelli necessari alla politica dei redditi.

In sede di rinnovo dei minimi contrattuali, ulteriori punti di riferimento del negoziato saranno costituiti dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente triennio, da valutare anche alla luce delle eventuali variazioni delle ragioni di scambio del Paese, nonché dall'andamento delle retribuzioni.

3. PROCEDURA DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata triennale unica per la materia normativa e per la materia retributiva.

Le parti per la dinamica degli effetti economici del contratto collettivo nazionale di lavoro fanno riferimento al punto 2 del presente Accordo.

Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno presentate, dalla parte che ha dato disdetta, in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.

La parte che ha ricevuto la disdetta deve darne riscontro all'altra entro 20 giorni.

Nei tre mesi di cui sopra e per il mese successivo alla scadenza e comunque per un periodo complessivo di quattro mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non intraprenderanno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

La violazione dell'impegno, come sopra assunto, comporterà a carico della parte inadempiente l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la "indennità di vacanza contrattuale" appresso definita.

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, ove non sia intervenuto accordo, ai lavoratori dipendenti sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione.

Tale elemento provvisorio avrà invece decorrenza dal quarto mese dalla presentazione delle proposte di modifica qualora le stesse siano presentate oltre la data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'importo di tale elemento provvisorio, denominato indennità di vacanza contrattuale, sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali tabellari conglobati vigenti, comprensivi dell'ex indennità contingenza.

Trascorsi sei mesi di vacanza contrattuale l'importo di cui sopra sarà pari al 50% del tasso di inflazione programmata.

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

4. PROCEDURA PER LA STIPULA DEGLI ACCORDI REGIONALI

La contrattazione regionale riguarderà materie definite esclusivamente dal presente Accordo e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti.

Gli accordi regionali hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio della non sovrapposibilità e dell'autonomia dei cicli negoziali. Pertanto, le piattaforme sindacali non potranno essere presentate nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del contratto nazionale di lavoro e nei tre mesi successivi alla sottoscrizione dello stesso.

Al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale gli accordi regionali devono essere sottoscritti dalle Parti stipulanti entro 30 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro. E' previsto un periodo di dodici mesi di congelamento, sei antecedenti e sei successivi alla data di scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti, nel quale non si potranno sottoscrivere accordi regionali.

In coerenza con quanto previsto al punto 1, le richieste di stipula dell'accordo regionale dovranno essere sottoscritte congiuntamente dalle strutture regionali delle organizzazioni stipulanti e devono essere inviate alla controparte competente in tempo utile, al fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo regionale.

Le richieste e gli eventuali accordi sottoscritti devono essere inviati contemporaneamente, per conoscenza, all'Unionmeccanica ed a FIM – FIOM – UILM nazionali.

L'Organizzazione ricevente darà riscontro delle richieste entro 20 giorni dal loro ricevimento.

Nei due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

5. PROCEDURA PER IL RINNOVO DEGLI ACCORDI AZIENDALI

Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale riguarderà materie definite esclusivamente dal presente Accordo e dal CCNL.

Gli accordi aziendali hanno normalmente durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale e dell'accordo regionale.

In coerenza con quanto previsto al punto 1, le richieste di rinnovo dell'accordo aziendale dovranno essere sottoscritte congiuntamente dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale e dalla rappresentanza sindacale unitaria e devono essere inviate all'azienda in tempo utile, al fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo.

Le richieste devono essere inviate contemporaneamente per conoscenza all'Associazione delle piccole e medie industrie cui l'azienda è iscritta o ha conferito mandato.

La direzione aziendale darà riscontro delle richieste entro 20 giorni dal loro ricevimento.

Nei due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di

presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Le erogazioni del livello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL e dell'accordo regionale, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

La contrattazione aziendale è prevista secondo le modalità e negli ambiti di applicazione che saranno definiti dal contratto nazionale di categoria e dal contratto regionale, nello spirito dell'attuale prassi negoziale, con particolare riguardo alle piccole imprese.

6. COMPETENZE DEGLI ACCORDI REGIONALI ED AZIENDALI

Le competenze degli accordi regionali ed aziendali sono definite dalla contrattazione nazionale e dal presente Accordo.

Sono materie di normativa contrattuale concorrente di competenza della contrattazione regionale, quelle relative a: limiti alla prestazione straordinaria, concordati a livello nazionale; maggiorazioni retributive dovute nelle ipotesi sopra elencate; ipotesi indicative di ammissibilità del ricorso al lavoro straordinario, previste dal CCNL; durata massima settimanale del lavoro ordinario, calcolata come durata media in un periodo non superiore ai dodici mesi secondo quanto previsto dalla lettera A) e dal comma settimo dell'art. 8 - Disciplina generale del CCNL, nonché la maggiorazione retributiva dovuta in tale ipotesi; flessibilità nell'organizzazione dell'impresa; utilizzo di contratti atipici; formazione; ambiente e sicurezza.

UNIONMECCANICA e, congiuntamente tra loro, FIM-FIOM-UILM possono promuovere questioni di legittimità, in relazione alle piattaforme rivendicative ed alle competenze degli accordi regionali sopra definite, entro sessanta giorni dalla loro presentazione o sottoscrizione e sospendere, con decisione congiunta di tutte le parti firmatarie del presente Accordo, l'efficacia degli accordi impugnati.

7. VERIFICA ACCORDO ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo sostituisce a tutti gli effetti quanto previsto dal precedente CCNL 29 maggio 2003 e dal Protocollo del 23 luglio del 1993 ed entra in vigore, a titolo sperimentale, il.....

Le parti convengono di costituire, entro sei mesi dalla stipula del presente Accordo, un gruppo di lavoro paritetico, formato da sei rappresentanti per UNIONMECCANICA e da sei rappresentanti di FIM - FIOM - UILM per le parti stipulanti il presente contratto, con il compito di verificare congiuntamente, entro il, l'efficacia di quanto concordato.

8. CONCERTAZIONE E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Al fine di sviluppare la concertazione tra le parti stipulanti, ogni tre mesi si procederà ad un confronto specifico, anche sui temi affrontati dal presente Protocollo, avendo pure l'obiettivo di sensibilizzare il Governo sull'adozione di politiche e soluzioni specifiche per il settore. In

quest'ottica, concordano fin d'ora un'azione congiunta per la definizione di un intervento legislativo, utile a contenere gli oneri aziendali legati alle assenze per malattia durante il periodo non coperto da indennità Inps, estendendo quindi il riconoscimento di tale indennità anche durante l'intero periodo predetto, data l'oggettiva disponibilità di risorse economiche specifiche.

* * *